



**NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 141 – 1° dicembre 2022**

**INDICE:**

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
  - A. Diritto penale - parte generale.
  - B. Diritto penale – parte speciale.
  - C. Leggi speciali.
  - D. Diritto processuale.
  - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
  - F. Misure di prevenzione.
  - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

[Sez. un., sent. n. 43668 del 26 giugno 2022 \(dep. 17 novembre 2022\), Presidente Cassano, Relatore De Amicis.](#)

**Misure di prevenzione antimafia - Confisca di prevenzione - Revoca o revocazione - Prova nuova - Nozione.**

**In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.**

È stato così composto il contrasto giurisprudenziale insorto a seguito dell'entrata in vigore dell'all'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, rilevato dall'Ufficio del Massimario con la relazione n. 8 del febbraio 2020, sul *“quando ed in che termini”* una prova, sopravvenuta alla conclusione del procedimento, sia da ritenersi nuova, così da legittimare la revocazione della confisca di prevenzione.

Secondo un primo indirizzo, alla stregua di un'interpretazione restrittiva del concetto di *“novità”*, devono qualificarsi come *“nuove”* e, pertanto, rilevanti ai fini della revoca della misura di prevenzione della confisca, unicamente le prove sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludendo quelle deducibili ma, per qualsiasi motivo, non dedotte nell'ambito dello stesso (cfr. Sez. II pen., sent. n. 11818 del 7 dicembre 2012, in C.E.D. Cass. n. 255530, che in motivazione ha evidenziato come soltanto interpretando in questi termini il concetto di novità, l'istituto della revocazione del provvedimento di confisca di prevenzione, affetto da invalidità genetica e che abbia acquisito forza di cosa giudicata, da un lato divenga lo strumento attraverso il quale rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario in cui è incorso il giudice nel provvedere emanando un provvedimento ingiusto, e, dall'altro eviti di trasformarsi in un mezzo attraverso cui operare una rivalutazione di elementi già considerati, o non considerati in quanto non dedotti, seppur deducibili).

L'istituto della revoca del provvedimento applicativo di misure di prevenzione che ha forza di giudicato, costituisce una misura straordinaria, attivabile solo all'emergere di una prova *“nuova e sconosciuta”* nel procedimento di prevenzione che risulti tale da mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 44609 del 6 ottobre 2015, in C.E.D. Cass. n. 265081, in cui si sottolinea come *“nuova e sconosciuta”* sia solo quella prova che, sul piano sostanziale, si presenti, *“nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti”*, come un fattore che

determina “una decisiva incrinatura del corredo fattuale stesso sulla cui base era intervenuta la decisione” e che, sul piano processuale, risulta “sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione”). Ragione per cui debbono escludersi dal novero delle prove sopravvenute quelle che, pur deducibili, per qualsiasi motivo non siano state dedotte nell’ambito del procedimento (cfr. Sez. V pen., sent. n. 3031 del 30 novembre 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 272104).

Pertanto, in tema di confisca di prevenzione, è escluso che chi ne chieda la revoca (o, attualmente, la revocazione) possa colmare, a seguito di investigazioni difensive, l’insufficienza dell’apparato probatorio a discarico fornito nel procedimento esitato con l’applicazione della misura, difettando il necessario requisito di novità della prova, trattandosi di prova deducibile ma non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento (cfr. Sez. II pen., sent. n. 28305 del 25 giugno 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 281803).

All’assunto si aggiungono ulteriori rilievi interpretativi, laddove, si è sottolineato che la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione *ex tunc*, è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del relativo procedimento e non anche quella deducibile, ma, per qualsiasi motivo, non dedotta, evidenziandosi come ciò sia desumibile, tra l’altro, dalla previsione di un termine di decadenza per la proposizione della richiesta di revoca, che delimita l’ambito temporale di ammissibilità dell’istituto e lo differenzia dal procedimento

di revisione della condanna (cfr. Sez. II pen., sent. n. 28941 del 24 settembre 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 279809 e Sez. VI pen., sent. n. 26341 del 9 maggio 2019, *ivi*, n. 276075).

Ad elidere un’interferenza tra l’istituto della revocazione della confisca e quello della revisione, nonostante l’espreso richiamo contenuto nell’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 all’art. 630 c.p.p., soccorre il dato testuale della norma *de qua* che prevede ipotesi tassative di revisione della confisca e richiede, quanto alle prove nuove, che siano connotate dal carattere di decisività e che “siano sopravvenute alla conclusione del procedimento”. Mentre l’art. 630 c.p.p., facendo riferimento alle prove nuove non solo in termini di sopravvenienza, ma anche di scoperta, ammette, quali prove nuove, non solo quelle sopravvenute dopo la condanna, ma anche quelle preesistenti alla condanna ma conosciute in epoca successiva (Sez. VI pen., sent. n. 26341 del 9 maggio 2019, *cit.*).

La conferma del carattere indefettibile della sopravvenienza della prova nel procedimento di prevenzione si rinviene, altresì, nella esplicita previsione contenuta nell’art. 28, comma 3, *cit.*, di un termine di decadenza per la proposizione della richiesta di revisione. Laddove, di contro, il procedimento di revisione della condanna non è soggetto ad alcun limite temporale. La *ratio* di tale differenza dovendosi cogliere nella diversa natura e nei diversi effetti del provvedimento definitivo oggetto dell’impugnazione “essendovi in gioco nel caso di revisione della condanna la tutela della libertà personale da ingiuste compromissioni mentre nel caso di revisione della confisca la tutela della proprietà, quindi la tutela di un bene che

*seppure tutelato dalla Costituzione non assume la medesima rilevanza, con la conseguente ragionevole diversificazione anche della disciplina della revisione”.*

Ricorre ad un’interpretazione più ampia del concetto di novità, quell’indirizzo ermeneutico secondo cui le prove nuove sono, non soltanto quelle sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione e non valutate dal giudice, essendosi formate dopo l’applicazione della misura, ma anche quelle che, pur preesistenti alla conclusione del procedimento di prevenzione, sono state scoperte dopo che il provvedimento di confisca è divenuto definitivo (cfr. Sez. II pen., sent. n. 19414 del 12 marzo 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 276063 e Sez. II pen., sent. n. 23928, del 14 luglio 2020, *ivi*, n. 279488, hanno affermato il principio di diritto - così massimato nella prima delle richiamate pronunce: *“In tema di confisca di prevenzione, di cui all’art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 129, sono prove sopravvenute rispetto alla conclusione del relativo procedimento, rilevanti ai fini della revoca, anche quelle preesistenti ma non valutate nemmeno implicitamente, poiché scoperte dopo che la statuizione sulla confisca è divenuta definitiva”*. All’uopo evidenziando come, già in epoca antecedente

all’approvazione del d.lgs. n. 159 del 2011, sulla questione si fosse pronunciata Sez. un., sent. n. 57 del 19 dicembre 2006, in *C.E.D. Cass.* n. 234955 in cui, sulla premessa che la revoca della misura di prevenzione, disciplinata *ex art.* 7, comma 2, legge n. 1423 del 1956 ed *art. 2-ter*, legge n. 575 del 1965, si riferisce ad un provvedimento definitivo, si è osservato che questo carattere preclude soltanto la possibilità di rimettere in discussione, con l’istanza, atti od elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili).

E, nell’affermare che, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revoca *ex tunc* della misura, è sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, e nel ribadire la rilevanza, ai fini interpretativi in argomento, del termine per la presentazione dell’istanza di cui al comma

3 dell’art. 28, si rileva come al proposto ed ai terzi interessati sia garantita la possibilità di allegare la giustificazione della legittima provenienza nell’ambito del procedimento di prevenzione, segnatamente nell’udienza camerale che si svolge nel contraddittorio delle parti dopo il sequestro. Ne consegue che *“La particolare disciplina delle deduzioni e l’intero impianto del procedimento di prevenzione, dunque, non consentono di considerare l’ipotesi di revocazione di cui sopra sovrapponibile - quanto all’ampiezza dei mezzi deducibili - alla revisione del giudicato penale prevista, in caso di nuove prove, dall’art. 630 lett. c) cod. proc. pen., che è esperibile in ogni tempo; in quest’ultima potendo rilevare anche la deduzione di prove che, pur accessibili e dunque sottoponibili alla valutazione del giudice nel procedimento, abbiano assunto consistenza dopo la sua conclusione, anche semplicemente con l’esperimento delle*

*corrispondenti iniziative difensive*” (Sez. I pen. sent. n. n. 21537 del 11 marzo 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 281226).

Non mancano, peraltro, pronunce in cui, nel rilevare l’affinità esistente tra l’istituto in questione e quello della revisione – sia pure con le differenze imposte anche dalla specificità dell’elencazione delle ipotesi di revoca contenuta nell’art. 28, oltre che dagli interessi sottesi, non perfettamente coincidenti anche sotto il profilo della diversa rilevanza che essi hanno nel contesto costituzionale – si afferma che per prova nuova, rilevante ai fini della revoca *ex tunc* della misura, deve intendersi, oltre che quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, anche quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 2190 del 29 ottobre 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 281143 e Sez. VI pen., sent. n. 27689 del 18 maggio 2021, ivi; n. 281692).

Mentre in termini ancor più ampi, si è affermato che *“In tema di misure di prevenzione, la revoca per difetto genetico dei presupposti di adozione può disporsi in presenza di “elementi nuovi”, non necessariamente sopravvenuti, purché mai valutati nel corso del procedimento di prevenzione, stante il carattere di rimedio straordinario dell’istituto che non può, pertanto, trasformarsi in un anomalo strumento di impugnazione”* (cfr., in relazione alla fattispecie di revoca di cui all’art. 7, comma 2, legge n. 1423/1956, Sez. V pen., sent. n. 148 del 4 novembre 2015, in *C.E.D. Cass.* n. 265922).

Assunto che richiamando Sez. un., sent. n. 18 del 10 dicembre 1997, in *C.E.D. Cass.* 210041, ha rilevato come un istituto, quale quello delineato dalla L. del 1956, art. 7, deputato ad adeguare la misura di prevenzione personale ai mutamenti di pericolosità del prevenuto - alla possibilità di revoca è infatti affiancata quella di modifica della misura - sia stato *“plasmato”* dalla giurisprudenza per annettervi la eccezionale portata di rimedio volto a determinare la rimozione *ex tunc* della misura, anche patrimoniale, sulla falsariga di una *revisione* del relativo giudicato.

Al riguardo, si è fatto riferimento al testo dell’art. 28 D.lgs. 159/2011, evidenziando che lo stesso punto 2 dell’art. 4 del Protocollo 7 della CEDU *“connette il diritto di revisione alla prospettazione di elementi che si devono caratterizzare per la loro capacità di innovare la piattaforma cognitiva valutata nel precedente giudizio, talchè l’interpretazione dei limiti applicativi dell’art. 7 I. n.1423/1956 qui accolta appare in linea anche con la normativa sovranazionale”*.

Si è, infine, sostenuto che, in tema di confisca di prevenzione, costituiscono prove nuove deducibili a fondamento tanto della domanda di revoca *ex tunc*, ai sensi dell’art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quanto della domanda di revocazione, ai sensi dell’art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, elementi di prova preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati concretamente dedotti e mai valutati (cfr. Sez. I, sent. n. 10343 del 5 novembre 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 280856, intervenuta successivamente alla relazione dell’Ufficio del Massimario

sopra citata, nella cui motivazione si segnala che, tanto la procedura di revoca *ex tunc* delle misure di prevenzione di cui all'art.7 legge n. 1423 del 1956 - per come tale disposizione è stata oggetto di interpretazione giurisprudenziale a partire da Sez. un. n.18 del 10.12.1997 cit. - che la revocazione della confisca di cui all'art. 28 del d.lgs. n.159 del 2011 (disposizione tesa alla formalizzazione e recepimento della operazione

ermeneutica realizzata in riferimento all'art.7 della legge previgente) rappresentano la "proiezione", nel settore delle misure di prevenzione, dell'istituto della revisione di cui agli artt. 629 e ss. c.p.p., trattandosi di istituti finalizzati a rimediare, in via straordinaria, ad una sostanziale ingiustizia della decisione, nei modi e con le forme previste dalla legge. Di qui alla "prova nuova", elaborata ai fini della revisione nel procedimento penale, deve aversi riguardo nell'interpretazione di entrambe le citate disposizioni di legge).

Ciò, pur nella consapevolezza dell'esistenza di orientamento interpretativo (cfr. Sez. VI pen., sent. n.17854 del 27 maggio 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 279283) volto ad escludere che per prove preesistenti alla conclusione della procedura di prevenzione, valutabili in sede di revoca, possano intendersi anche le prove "*deducibili e non dedotte nell'ambito del suddetto procedimento*".

**Sez. un. del 24 novembre 2022, Relatore Pistorelli - Informazione provvisoria.**

**Reati di falso - Patente estera di uno Stato non appartenente all'Unione Europea - Natura giuridica e rilevanza probatoria - Valenza di autorizzazione amministrativa - Applicabilità delitti di cui agli artt. 477 e 482 c.p.**

Le Sezioni unite, al quesito *«se la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea integri il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. solo ove sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della abilitazione alla guida anche in Italia stabilite dall'art. 35 cod. strada»*, hanno fornito, secondo l'informazione provvisoria, la seguente soluzione: *«La contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale»*.

## QUESTIONI PENDENTI

## 2. Sezioni semplici.

### A. Diritto penale – parte generale.

#### [Sez. V sent. 4 novembre 2022 - 25 novembre 2022 n. 45049, Pres. Sabeone, Rel. Caputo.](#)

##### **Concorso di persone nel reato - Condotta omissiva e connivente - Presupposti.**

La semplice condotta omissiva e connivente non è sufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato, occorrendo, a tal fine, che sussista un contributo materiale o psicologico che abbia consentito una più agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente.

#### [Sez. V sent. 4 novembre 2022 - 25 novembre 2022 n. 45049, Pres. Sabeone, Rel. Caputo.](#)

##### **Concorso di persone nel reato - Prova di una reale partecipazione - Obbligo di motivazione del giudice.**

Il giudice di merito ha l'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.

#### [Sez. V sent. 27 settembre 2022 - 24 novembre 2022 n. 44676, Pres. Pezzullo, Rel. Catena.](#)

##### **Delitto tentato aggravato - Determinazione della pena - Criteri.**

Ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato aggravato, occorre: a) individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella fattispecie concreta; b) determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato, applicando l'art. 56 c.p.; c) commisurare, entro tale ultima cornice edittale, la pena da irrogare in concreto, specificando la pena base e gli aumenti applicati per ciascuna circostanza aggravante.

#### [Sez. III sent. 27 ottobre 2022 – 29 novembre 2022 n. 45241, Pres. Marini, Rel. Cerroni.](#)

##### **Pena – Determinazione e quantificazione – Obblighi motivazionali.**

La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se

prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. Per contro, l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata.

## **B. Diritto penale - parte speciale.**

### **Sez. II sent. 16 settembre 2022 – 23 novembre 2022 n. 44639 Pres. Diotallevi, Rel. Cersosimo.**

#### **Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati – Bene posseduto dall'imputato in forza di un negozio di locazione finanziaria – Insussistenza del reato.**

L'oggetto materiale del delitto di cui al primo comma dell'art. 642 c.p. - che punisce chi distrugga, disperda, deteriori od occulti un bene al fine di trarre vantaggio da un contratto assicurativo - può consistere unicamente in cosa di proprietà dell'agente, di talché il reato non sussiste quando la condotta riguardi un bene posseduto dall'imputato in forza di un negozio di locazione finanziaria, privo di immediato effetto di traslazione della proprietà (*Fattispecie nella quale l'imputato aveva occultato un veicolo di proprietà di una società di leasing, allo scopo di acquisirne la disponibilità senza provvedere al pagamento delle rate ancora da versare in favore della società proprietaria. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, previa riqualificazione del fatto nel reato di truffa, per difetto di querela*).

### **Sez. V sent. 5 ottobre 2022 - 22 novembre 2022 n. 44389, Pres. Palla, Rel. Borrelli.**

#### **Furto - Energie suscettibili di una condotta appropriativa - Requisiti.**

Le energie riconducibili alla nozione di cui all'art. 624, co. 2, c.p. suscettibili di una condotta appropriativa sono solo quelle che vengono captate dall'uomo, mediante l'apprestamento di mezzi idonei, in modo tale da essere impiegate a fini pratici, distribuite, scambiate, etc.: deve trattarsi, dunque, di una forza della natura misurabile in denaro.

### **Sez. IV, sentenza 27 ottobre 2022 – 16 novembre 2022 n. 43484 – Pres. Serrao – Rel. Vignale.**

#### **Furto con violenza sulle cose – Sussistenza dell'aggravante – Nozione – Art. 392 c. 2 c.p. – Presupposti.**

La nozione di violenza sulle cose è delineata a livello normativo dall'art. 392, c. 2 c.p. che la ritiene sussistente allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione. Perché si possa parlare di violenza sulle cose, dunque, non è necessario che vi sia stato un danneggiamento del bene, ma può essere sufficiente che esso sia stato trasformato o ne sia stata mutata la destinazione.



**[Sez. VI, sent. 30 settembre-22 novembre 2022, n. 44423, Pres. Di Stefano, Rel. Tripiccione](#)**

**Omissa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale - Configurabilità del reato - Ipotesi di esclusione.**

Non è configurabile il delitto di omessa o ritardata denuncia nei confronti di un appartenente alla polizia di Stato che venga a conoscenza di notizie relative ad un fatto di reato a seguito di una conversazione di natura privata, svoltasi al di fuori dell'esercizio delle funzioni e non connessa in alcun modo ad esse.

**[Sez. II sent. 18 ottobre 2022 – 21 novembre 2022 n. 44189 Pres. Di Paola, Rel. Sgadari.](#)**

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – Integrale risarcimento del danno alla persona offesa prima della conclusione del processo – Confisca del profitto – Illegittimità.**

In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), la confisca del profitto non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all'erario della somma anticipata dallo Stato, giacché tale comportamento elimina in radice l'oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante i principi dettati dagli articoli 3, 23 e 25 Cost. ai quali l'interpretazione dell'art. 640 quater c.p. deve conformarsi (*Fattispecie nella quale il tribunale, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione a diverse ipotesi di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, aveva disposto la confisca delle somme sottoposte a sequestro preventivo, nonostante l'imputato avesse provveduto all'integrale risarcimento del danno alla persona offesa. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato la sentenza impugnata relativamente alla confisca del danaro, ordinandone la restituzione all'avente diritto*).

**C. Leggi speciali.**

**[Sez. V sent. 24 ottobre 2022 - 25 novembre 2022 n. 45044, Pres. Sabeone, Rel. Gerardo.](#)**

**Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Beni sui quali il fallito ha un possesso precario.**

Poiché nella nozione di beni appartenenti al fallito rientrano solo le cose che abbiano fatto ingresso nel patrimonio di quest'ultimo, non possono essere oggetto delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale i beni sui quali il fallito ha un possesso solo precario e il proprietario vanta un diritto alla restituzione, come nel caso di beni ricevuti in locazione, deposito o comodato.

**Sez. V sent. 27 settembre 2022 - 22 novembre 2022 n. 44385, Pres. Pezzullo, Rel. Sessa.**

**Reati fallimentari - Bancarotta riparata - Irrilevanza del momento di manifestazione del dissesto.**

La bancarotta riparata si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione.

**Sez. VI, sent. 3-25 novembre 2022, n. 45061, Pres. Di Stefano, Rel. Di Geronimo**

**Stupefacenti - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope - Fattispecie autonoma di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 - Configurabilità del reato - Ipotesi - Detenzione di una provvista per la vendita - Sussistenza - Limiti.**

La fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti.

**Sez. IV, sentenza 27 ottobre 2022 – 16 novembre 2022 n. 43483 – Pres. Serrao – Rel. Cappelli.**

**Stupefacenti - Art. 86 Dpr. 309/90 – Espulsione straniero – Presupposti.**

Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 86, d.P.R. n. 309/90 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 c.p., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale e interesse del singolo alla vita familiare.

## D. Diritto processuale.

### [Sez. III sent. 23 settembre 2022 – 25 novembre 2022 n. 44853, Pres. Rosi, Rel. Semeraro.](#)

#### **Correlazione tra l'imputazione contestata e sentenza – Mutamento del fatto – Nozione.**

Sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato.

### [Sez. V sent. 24 ottobre 2022 - 25 novembre 2022 n. 45045, Pres. Sabeone, Rel. Gerardo.](#)

#### **Giudizio abbreviato - Capacità di intendere e di volere dell'imputato - Verifica da parte del giudice.**

La definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato non esime il giudice dalla verifica della capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, qualora le parti alleghino su tale aspetto elementi concreti e non manifestamente inconferenti ovvero questi emergano *ictu oculi* dagli atti.

### [Sez. II sent. 26 ottobre 2022 – 18 novembre 2022 n. 43972 Pres. Diotallevi, Rel. Pellegrino.](#)

#### **Misure cautelari – Riesame o appello cautelare – Omesso avviso all'indagato della data fissata per la relativa udienza – Nullità assoluta.**

L'avviso all'indagato per l'udienza di riesame costituisce «citazione» prescritta a pena di nullità assoluta ed insanabile, a norma dell'art. 179, comma 1, c.p.p. *(In motivazione la Corte, segnalando che la questione relativa alla natura della nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato per l'udienza di riesame risulta oggetto di soluzioni divergenti in giurisprudenza, evidenzia le ragioni per le quali ritiene di aderire al principio enunciato, in applicazione del quale, in una fattispecie in cui all'indagato non era stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza relativa all'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale per il riesame competente per il giudizio).*

### [Sez. III sent. 18 ottobre 2022 – 30 novembre 2022 n. 45438, Pres. Andreazza, Rel. Mengoni.](#)

#### **Patteggiamento – Natura – Possibilità di revocare il consenso – Limiti.**

In tema di patteggiamento, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una delle stesse, ma soltanto concordemente sostituito, nei termini di legge, da un nuovo accordo.

## Sez. II sent. 9 novembre 2022 – 21 novembre 2022 n. 44194 Pres. Diotallevi, Rel. Coscioni.

### **Rescissione del giudicato – Conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato – Casistica.**

In tema di rescissione del giudicato, l'incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di “*vocatio in iudicium*”, né dalla notificazione a persona diversa dall'imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo (*Fattispecie nella quale al difensore di fiducia, presso il quale aveva eletto domicilio l'imputato, era stata inviata una pec nella quale erroneamente si attestava la presenza in allegato del decreto di citazione a giudizio, in quanto l'allegato consisteva in realtà in una lista testi relativa ad altro procedimento. Ciò nonostante, la corte di appello aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza di condanna emessa dal tribunale, ritenendo che l'imputato, svolgendo la professione di avvocato, avrebbe dovuto attivarsi per conoscere gli sviluppi del proprio procedimento. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato l'ordinanza impugnata ed ha revocato la sentenza di condanna, disponendo la trasmissione degli atti al tribunale competente per il giudizio*).

## Sez. VI, sent. 4 ottobre-22 novembre 2022, n. 44436, Pres. Di Stefano, Rel. Di Geronimo

### **Ricorso per Cassazione - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea - Ipotesi di esclusione - Fattispecie.**

Nel giudizio di cassazione non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel caso in cui la parte si limiti a censurare direttamente l'incompatibilità con il diritto dell'Unione delle conseguenze "di fatto" derivanti dall'interpretazione del diritto interno, senza sollecitare un'interpretazione generale ed astratta della normativa interna ritenuta incompatibile con quella europea. (*Nel caso di specie la Suprema Corte ha escluso che fosse suscettibile di rinvio pregiudiziale il quesito se potesse essere considerato terzo ed imparziale un collegio giudicante composto da due giudici iscritti all'associazione nazionale magistrati, dalla quale l'imputato era stato in precedenza espulso e costituenda parte civile nel processo*).

## Sez. I, sent. 30 novembre 2022 – 28 ottobre 2022 n. 45518, Pres. Siani, Rel. Rocchi.

### **Ricorso per cassazione – Sindacato della motivazione del provvedimento impugnato – Condizioni.**

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il

giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico; pertanto, il ricorrente non può limitarsi ad evocare il contrasto tra gli atti del processo a sostegno del dedotto vizio di motivazione e le valutazioni del giudice, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto da quest'ultimo, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (*Essendo questa la portata del vizio denunciato, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudice, ma deve, invece, identificare l'atto processuale cui fa riferimento, individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza, dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda, indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato*).

## [Sez. VI, sent. 4 ottobre-22 novembre 2022, n. 44436, Pres. Di Stefano, Rel. Di Geronimo](#)

### **Ricusazione - Nozione di interesse - Interesse ideologico - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.**

In tema di ricusazione, deve ritenersi che la nozione di "interesse" contenuta all'art.36, lett. a), c.p.p., si presti ad un'interpretazione in senso estensivo, tale da farvi rientrare non solo l'interesse prettamente patrimoniale, ma anche l'interesse non patrimoniale che, tuttavia, deve essere specifico, giuridicamente rilevante e direttamente incidente sulla sfera soggettiva del magistrato, non potendo assumere rilievo anche un generico interesse ideologico solo indirettamente collegato all'oggetto del procedimento, la cui affermazione è intrinsecamente insuscettibile di tradursi in un vantaggio personale. (*Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte di Appello avesse correttamente rigettato la dichiarazione di ricusazione avanzata nei confronti di due componenti del collegio, iscritti all'associazione nazionale magistrati, dalla quale l'imputato era stato in precedenza espulso e costituenda parte civile nel processo*).

**Sez. III sent. 30 settembre 2022 – 25 novembre 2022 n. 44856, Pres. Aceto, Rel. Noviello.**

**Sentenza di condanna in primo grado - Omessa decisione in ordine alle statuizioni civili – Possibilità di procedere alla correzione materiale – Esclusione.**

Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di condanna, l'omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza di primo grado, delle statuizioni di carattere civile, non può essere emendata ricorrendo alla procedura di correzione dell'errore materiale, né il giudice d'appello può porvi rimedio, in assenza dell'impugnazione della parte civile.

**E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**Sez. III sent. 19 ottobre 2022 – 23 novembre 2022 n. 44460, Pres. Ramacci, Rel. Semeraro.**

**Incidente di esecuzione – Individuazione del giudice competente nel caso in cui la sentenza di primo grado sia stata riformata, rilevando l'intervenuta prescrizione.**

La competenza a decidere sull'incidente di esecuzione spetta al giudice di appello quando, in riforma della sentenza di primo grado, abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. Invero, la sentenza di appello che dichiara l'estinzione di uno dei reati contestati non può definirsi priva di effetti riformatori rispetto alla pronuncia di primo grado, in quanto non incide esclusivamente sulla determinazione della pena, ma introduce una modificazione strutturale nella sentenza impugnata, escludendo l'affermazione di colpevolezza per uno dei reati contestati all'imputato.

**Sez. I, sent. 23 novembre 2022 – 26 ottobre 2022 n. 44635, Pres. Mogini, Rel. Santalucia.**

**Sorveglianza – Liberazione condizionale – Presupposti.**

Quando la mancanza di una piena presa di coscienza del disvalore di quanto commesso impedisce di scorgere una convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali, che possa condurre alla formulazione in termini di certezza ovvero di elevata e qualificata probabilità confinante con la certezza di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate, la domanda di liberazione condizionale va respinta (*La Corte ha dichiarato infondato il ricorso in quanto il Tribunale di sorveglianza aveva fatto buon governo dei principi richiamati riferendosi all'atteggiamento deresponsabilizzante del ricorrente, che non aveva preso pienamente coscienza del profondo disvalore dei fatti commessi e da ciò ha dedotto, con inferenza logica non censurabile, che aveva compiuto il processo di revisione critica, presupposto indispensabile affinché potesse ritenersi integrato il requisito del "sicuro ravvedimento". Ha in particolare evidenziato che il ricorrente, nel*

*riflettere sul passato criminale, ne aveva imputato la causa alla sfortuna, all'ingovernabile destino, invece che assumere su di sé la responsabilità per quanto commesso).*

## **F. Misure di prevenzione.**

### **Sez. I, sent. 30 novembre 2022 – 27 ottobre 2022 n. 45512, Pres. Siani, Rel. Rocchi.**

#### **Misure di prevenzione – Concomitante sottoposizione a misura cautelare – Automatico superamento della presunzione della attualità della pericolosità sociale – Insussistenza.**

La concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (*Nel caso de quo, la Corte ha evidenziato come emergesse dallo stesso ricorso che la sospensione della misura di prevenzione disposta con decreto nel giugno del 2018 fosse conseguenza della sottoposizione del soggetto a misura cautelare nel periodo che andava da giugno 2019 a maggio 2021. Ebbene, ricordano i Giudici di legittimità, l'art. 14, comma 2 bis, d. lgs. 159 del 2011 stabilisce che, dopo la sospensione della misura di prevenzione conseguente all'applicazione di misura cautelare, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno in cui è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. In tal modo si profila, secondo la Corte, una disciplina differenziata tra l'ipotesi di sospensione esaminata e quella di sospensione derivante dall'esecuzione di una pena detentiva per la quale - in attuazione del dettato della sentenza della Corte Costituzionale - è prevista una verifica d'ufficio della persistenza della pericolosità sociale del proposto).*

### **Sez. I, sent. 30 novembre 2022 – 28 ottobre 2022 n. 45517, Pres. Siani, Rel. Rocchi.**

#### **Misure di prevenzione – Mutazione della qualificazione giuridica della pericolosità del proposto da parte del Giudice – Sussistenza.**

In materia di misure di prevenzione, l'autorità giudiziaria può operare una diversa qualificazione giuridica della pericolosità del proposto, trattandosi di un potere generale che spetta a ogni giudice procedente; quindi, la valutazione che il giudice opera nel contraddittorio delle parti, in ordine alla concreta pericolosità del proposto, è autonoma dal contenuto della proposta da parte di uno dei soggetti legittimati; tale proposta è essenziale per l'avvio del procedimento - cosicché la sua mancanza determinerebbe l'illegittimità del provvedimento applicativo di una misura di prevenzione - ma non vincola il giudice che, appunto, mantiene lo spazio tipico di qualificazione giuridica della fattispecie (*Sotto tale specifico profilo, i Giudici di legittimità hanno precisato che è certamente esatto dire che in materia di prevenzione vige il divieto dell'iniziativa di ufficio del giudice, ma è parimenti vero che tale divieto riguarda il solo potere di impulso, con la conseguenza che, una volta che il procedimento di prevenzione è stato promosso da un soggetto legittimato,*

*tanto la qualificazione giuridica della domanda quanto la misura di prevenzione applicata — sulla base di un'autonoma valutazione della pericolosità sociale del prevenuto — rientrano nelle prerogative esclusive dell'autorità giudiziaria).*

**Sez. I, sent. 30 novembre 2022 – 27 ottobre 2022 n. 45510, Pres. Siani, Rel. Rocchi.**

**Misure di prevenzione – Pericolosità sociale – Attualità della pericolosità – Partecipazione al sodalizio criminale – Presunzione semplice – Riscontri a conforto – Necessità.**

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto; nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (*Applicato il principio di diritto espresso da Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 – 01, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché nel caso in esame - in cui la partecipazione all'associazione mafiosa è stata definitivamente affermata con la sentenza penale di condanna - la Corte territoriale sottolineava la mancanza di elementi nuovi sopravvenuti che fossero in grado di superare la presunzione: non potendo valutare il tempo trascorso in custodia cautelare, il decreto impugnato evidenziava l'assenza di collaborazione, la mancata sconfessione del codice di valori mafioso nonché la mancanza di qualsiasi forma di dissociazione o di reinserimento sociale.*).

**Sez. I, sent. 30 novembre 2022 – 27 ottobre 2022 n. 45511, Pres. Siani, Rel. Rocchi.**

**Misure di prevenzione – Pericolosità sociale quale misura temporale – Generica e qualificata – Differenze.**

Se è presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene, la pericolosità sociale è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (*Nel secondo motivo il ricorrente deduceva violazione dell'art. 24 d. lgs. 159 del 2011 e mancanza di motivazione con riferimento all'affermata sussistenza della correlazione temporale tra la condizione di pericolosità e l'incremento patrimoniale confiscabile. L'accusa, secondo l'impostazione difensiva,*



*avrebbe dovuto dimostrare che i beni suscettibili di confisca erano frutto di attività illecite o ne costituivano il reimpiego, tuttavia, nel caso di specie, nessuna perimetrazione temporale sembra fosse stata effettuata. La Corte, però, ha stabilito che la partecipazione del ricorrente all'associazione di stampo mafioso era stata definitivamente affermata per un periodo di circa 20 anni e, quindi, risultava immune da vizi logici la ricostruzione di tutte le vicende economiche e, in particolare, l'acquisto dell'immobile confiscato, in quanto comprese in questo ampio arco temporale).*

## **G. Responsabilità da reato degli enti.**

**[Sez. IV, sentenza 9 novembre 2022 – 23 novembre 2022 n. 44559 – Pres. Ferranti – Rel. Ferranti.](#)**

**Responsabilità ente – Art. 25 septies D. Lgs. 231/01 – Art. 589 c.p. – Presupposti.**

L'interpretazione unanime della disposizione di cui all'art. 25 *septies* D. Lgs. 231/01 è nel senso che la responsabilità della persona giuridica derivante dal terzo comma sia limitata alle lesioni colpose gravi o gravissime, dal momento che tale è l'oggetto della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 590 c.p.